ISTITUTO COMPRENSIVO CHIERI III
Via Bonello, 2 – 10023 Chieri (TO)
Tel. 011-947.19.43 – https://www.chieri3.edu.it
TOIC8AU009@istruzione.it – TOIC8AU009@pec.istruzione.it
Codice fiscale 90029530012 – Codice univoco ufficio UFAHN7

REGOLAMENTO ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE E PROGETTI INTEGRATIVI.

approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29 settembre 2026

con Delibera n° 46

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE ATTIVITÀ INTEGRATIVE 3
CAPO I - PRINCIPI GENERALI 3
Art. 1 - Attività integrative 3
Art. 2 - Vincoli economici 3
TITOLO II - USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 4
CAPO I- PRINCIPI E PROGRAMMAZIONE 4
Art. 3 - Valorizzazione delle uscite didattiche e viaggi di istruzione 4
Art. 4 - Tipologie 5
Art. 5- Vincolo di programmazione 5
CAPO II - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 6
Art. 6 - Vincolo minimo partecipanti 6
Art. 7 - Vincoli organizzativi 6
Art. 8 - Autorizzazioni delle famiglie 7
CAPO III- ACCOMPAGNAMENTO, VIGILANZA E RESPONSABILITÀ 7
Art. 9 - Accompagnatori 7
Art. 10 - Responsabilità docenti 8
CAPO IV- SICUREZZA E TRASPORTI 8
Art. 11 - Vincoli sulla meta 8
Art. 12 - Norme specifiche sulla sicurezza nelle uscite 8
Art. 13 - Garanzie ditte di autotrasporti 9
TITOLO III - MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO 10
CAPO I - SOVVENZIONI PER GLI ALUNNI INDIGENTI 10
Art. 14 - Sovvenzioni 10
TITOLO IV - PROGETTI INTEGRATIVI CURRICOLARI 10
CAPO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 10
Art. 15 - Progetti integrativi curricolari 10
TITOLO V -DISPOSIZIONI FINALI 11
CAPO I -NORME FINALI 11
Art. 16 – Approvazione, entrata in vigore, abrogazione e modifiche 11

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE ATTIVITÀ INTEGRATIVE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Attività integrative

1. Fanno parte delle attività integrative tutte le iniziative che concorrono ad arricchire il curricolo disciplinare e l'offerta formativa dell'Istituto, in coerenza con il PTOF e con la programmazione annuale delle attività didattiche. Ne fanno parte i progetti integrativi curricolari con intervento di esperti interni o esterni, le uscite didattiche, le visite guidate, i viaggi di istruzione, i soggiorni e gli stage, in Italia e all'estero, nonché la partecipazione a spettacoli, eventi culturali, scientifici, sportivi e ambientali.
2. Le attività integrative sono deliberate dagli organi collegiali competenti per i profili didattici e organizzativi e sono autorizzate dal Dirigente scolastico per la concreta attuazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, contratti pubblici, privacy, inclusione e contabilità scolastica.

Art. 2 - Vincoli economici

1. Nessun alunno, per motivate ragioni economiche, deve essere escluso dalla partecipazione alle attività integrative programmate per la classe, nei limiti delle risorse disponibili e secondo i criteri di sostegno stabiliti annualmente dall'Istituto. Le attività che comportano oneri per le famiglie devono essere progettate tenendo conto della sostenibilità economica, delle eventuali forme di contribuzione e delle condizioni di rimborso.
2. Le famiglie in situazione di disagio economico possono presentare, in forma riservata, istanza motivata di contributo o esonero parziale al Dirigente scolastico, secondo i criteri deliberati dal Consiglio di istituto. La partecipazione dell'alunno non può essere subordinata all'estinzione preventiva di pregresse morosità, fatta salva la separata gestione amministrativo-contabile dei relativi crediti. L'eventuale fruizione di voucher o contributi regionali non costituisce causa automatica di esclusione da ulteriori sostegni scolastici, fermo il divieto di doppio finanziamento della medesima voce di spesa.
3. I pagamenti da parte dei genitori dovranno avvenire tramite PagoPA.
4. I genitori che aderiscono ad un'iniziativa che comporti oneri finanziari, in caso di mancata partecipazione dell'alunno per motivi vari, potranno avere risarciti dalla scuola solamente i contributi rimborsabili ovvero sono di norma esclusi dal rimborso l'eventuale noleggio del pullman per il trasporto, la quota dovuta per eventuali penali, i costi forfetari legati ad attività precedentemente commissionate. Per alcune iniziative (es. Osservatorio di Pino Torinese, Museo Egizio, ecc) dove viene richiesto il pagamento anticipato, i rimborsi non vengono garantiti.

TITOLO II - USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

CAPO I- PRINCIPI E PROGRAMMAZIONE

Art. 3 - Valorizzazione delle uscite didattiche e viaggi di istruzione

1. Il Consiglio di Istituto riconosce il valore formativo delle uscite didattiche, delle visite guidate, dei viaggi di istruzione, dei soggiorni studio e degli scambi culturali e ne promuove la programmazione nel rispetto della sicurezza, dell'inclusione, dell'accessibilità, della sostenibilità economica e della coerenza con il PTOF e con il curricolo d'Istituto."
2. Le uscite didattiche si concretizzano in viaggi, visite d'istruzione culturale o soggiorni, finalizzati a:
    a. promuovere negli alunni una maggiore conoscenza del Paese o della realtà di Paesi esteri, in partecipazione a manifestazioni culturali o a concorsi in visite, a complessi aziendali, a mostre, parchi e riserve naturali, a manifestazioni sportive patrocinate dal M.I. migliorare il livello di socializzazione tra studenti e tra studenti e docenti;
    b. migliorare l'adattamento alla vita di gruppo ed educare alla convivenza civile;
    c. sviluppare il senso di responsabilità e autonomia;
    d. sviluppare un'educazione ecologica e ambientale;
    e. favorire la conoscenza diretta di aspetti significativi della realtà storica, culturale ed ambientale promuovendo l'incontro tra realtà e culture diverse;
    f. sviluppare la capacità di interpretare criticamente l'evoluzione storica, culturale e sociale del nostro territorio;
    g. rapportare la preparazione culturale dei discenti con le esigenze espresse dalla realtà economica e territoriale di riferimento;
    h. rafforzare la motivazione all'apprendimento della lingua straniera;
    i. fornire l'occasione di usare una lingua straniera in situazioni pratiche autentiche;
    j. permettere agli studenti di vivere un'esperienza interculturale in un paese straniero;
    k. approfondire la conoscenza del paese di cui si studia la lingua;
    l. favorire una maggiore apertura verso le altre culture;
    m. sviluppare pratiche didattiche interdisciplinari.

3. Il Consiglio di Istituto valuta singolarmente ogni proposta pervenuta, valutandone la qualità complessiva, anche in relazione ai disagi del trasferimento proposto e si riserva di autorizzare l'uscita indipendentemente dalla completezza dei dati forniti e dell'adesione delle famiglie.
4. Le uscite eccedenti l'arco della giornata, ovvero con soggiorno, sono in linea di massima riservate alle classi quarte e quinte della scuola primaria e alle classi della scuola secondaria.

Art. 4 - Tipologie

1. Uscite didattiche sul territorio: sono le uscite che si effettuano nell'arco di una sola giornata, per una durata non superiore all'orario scolastico giornaliero, nell'ambito del territorio del comune e/o dei comuni territorialmente contigui;
2. Visite guidate: sono le uscite che si effettuano nell'arco di una sola giornata, per una durata uguale o superiore all'orario scolastico giornaliero, al di fuori del territorio del comune e/o dei comuni territorialmente contigui;
3. Viaggi d'istruzione: sono le uscite che si effettuano in più di una giornata e comprensive di almeno un pernottamento;
4. Soggiorni studio, partenariati, scambi culturali e stage linguistici possono svolgersi in Italia e all'estero e sono soggetti, per quanto applicabile, alle medesime regole di sicurezza, affidamento, documentazione e vigilanza previste per i viaggi di istruzione.

Art. 5- Vincolo di programmazione

1. Le proposte di uscita, visita, viaggio o soggiorno sono presentate con scheda progettuale contenente: finalità didattiche, destinatari, periodo, costo stimato, mezzi di trasporto, numero accompagnatori, misure di inclusione, valutazione preliminare dei rischi e adempimenti documentali. Per affidamenti di servizi di importo superiore alla soglia dell'affidamento diretto, la proposta deve essere trasmessa con congruo anticipo alla dirigenza e al DSGA per gli adempimenti di contrattualistica pubblica e, ove necessario, per il coinvolgimento della stazione appaltante qualificata competente.
2. Il Piano annuale delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione, quale documento attuativo del PTOF, è predisposto dai consigli di classe, interclasse e intersezione nei tempi stabiliti dall'Istituto, deliberato dal Collegio dei docenti per gli aspetti educativo-didattici e trasmesso al Consiglio di Istituto per i profili organizzativi e gestionali. Restano possibili integrazioni motivate nel corso dell'anno scolastico, previa nuova istruttoria e approvazione da parte degli organi competenti.
3. Sulle uscite consolidate dell'intera giornata il DS è delegato, per palesi motivi di urgenza ad autorizzare l'attività integrativa in vece del Consiglio, portando poi a ratifica l'iniziativa.

CAPO II - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Art. 6 - Vincolo minimo partecipanti

1. La partecipazione dell'intero gruppo classe costituisce obiettivo ordinario dell'Istituto. Di norma la partecipazione deve essere la più ampia possibile; eventuali soglie minime possono essere assunte quale criterio organizzativo interno, ma non operano in modo automatico quando la finalità didattica, l'inclusione di alunni con bisogni specifici, la particolare natura dell'attività o motivate ragioni organizzative suggeriscano un diverso assetto.
2. Il numero minimo di partecipanti costituisce criterio ordinario di sostenibilità organizzativa ed economica e può essere derogato con motivazione espressa dal Dirigente scolastico, sentiti i competenti organi collegiali, in presenza di rilevante valore didattico dell'iniziativa, esigenze di inclusione, particolari caratteristiche della meta, capienza massima delle strutture o dei mezzi, nonché in presenza di misure di sostegno economico deliberate dalla scuola.
3. Gli alunni che non parteciperanno alle uscite didattiche e/o viaggi di istruzione svolgeranno attività di studio in altre classi, fermo restando i limiti vigenti di agibilità delle aule. Fatta salva la scuola dell'infanzia, nella quale l'alunno può essere dispensato dall'obbligo di frequenza.

Art. 7 - Vincoli organizzativi

1. I consigli di classe, interclasse e intersezione propongono le uscite e i viaggi tenendo conto degli obiettivi didattici, della sicurezza, dell'età degli alunni, della sostenibilità economica, dell'inclusione e dei tempi di viaggio.
2. Il Piano annuale delle uscite didattiche e viaggi d'istruzione deve essere approvato dal Collegio Docenti come parte integrante dell'offerta formativa, entro la fine di ottobre, per gli aspetti didattici e poi essere inviato al Consiglio di Istituto per la successiva delibera.
3. Per le attività sopravvenute e non programmabili all'inizio dell'anno resta possibile l'integrazione del piano, previa nuova autorizzazione.
4. Le uscite e i viaggi si svolgono di norma entro il termine delle lezioni, escluso l'ultimo mese, compatibilmente con gli impegni didattici, valutativi ed organizzativi dell'istituto. Solo per la scuola dell'infanzia le visite e i viaggi possono essere effettuati fino al 15 giugno.
5. Di norma i costi di trasporto degli accompagnatori sono distribuiti sulla quota alunni.

Art. 8 - Autorizzazioni delle famiglie

1. Le famiglie sono informate con congruo anticipo circa finalità, programma, costi, mezzi di trasporto, eventuali condizioni di rimborso, nominativi o recapiti dei referenti e regole di comportamento.
2. La partecipazione del minore è subordinata ad autorizzazione scritta dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale. Per le uscite sul territorio comunale l'Istituto può acquisire autorizzazione annuale generale, fermo restando l'obbligo di informare preventivamente le famiglie sulle singole attività. Per le uscite fuori comune e per i viaggi con pernottamento è sempre richiesta specifica autorizzazione.
3. Per i viaggi all'estero ciascun partecipante deve essere in possesso di documento individuale valido per l'espatrio e dell'eventuale ulteriore documentazione richiesta dal Paese di destinazione; per i minori italiani di età inferiore a 14 anni non accompagnati da almeno uno dei genitori può essere necessaria la dichiarazione di accompagnamento rilasciata dall'autorità competente. La scuola verifica con congruo anticipo, anche per gli alunni con cittadinanza non italiana, eventuali obblighi di visto, autorizzazioni elettroniche di viaggio, permessi di soggiorno, validità residua del documento, copertura sanitaria e altri requisiti di ingresso. Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non è valida per l'espatrio.

CAPO III- ACCOMPAGNAMENTO, VIGILANZA E RESPONSABILITÀ

Art. 9 - Accompagnatori

1. Per ogni uscita deve essere assicurato un congruo numero di accompagnatori, determinato in relazione all'età degli alunni, al numero dei partecipanti, alla durata, alla meta, ai mezzi impiegati, alla tipologia delle attività e all'eventuale presenza di disabilità o fragilità sanitarie. Il rapporto di un docente ogni quindici alunni può costituire criterio ordinario di massima per la scuola primaria e secondaria; per la scuola dell'infanzia il rapporto è definito con maggior prudenza. In presenza di alunni con disabilità o con esigenze assistenziali specifiche, il numero e la tipologia degli accompagnatori sono determinati caso per caso, in modo da garantire effettiva partecipazione, sicurezza e accessibilità.
2. Gli accompagnatori sono individuati prioritariamente tra i docenti della classe, del plesso o del progetto; eventualmente, previa autorizzazione della cooperativa di appartenenza, possono partecipare anche gli educatori, se necessario all'alunno con disabilità. La partecipazione dei genitori è ammessa solo in via eccezionale, con motivazione didattico-organizzativa, senza sostituzione del nucleo essenziale dei docenti accompagnatori, previa autorizzazione del Dirigente scolastico e copertura assicurativa.

Art. 10 - Responsabilità docenti

1. Per ogni uscita è individuato un docente referente-organizzatore, che coordina il dossier dell'attività, i contatti con segreteria, famiglie, operatori esterni e accompagnatori.
2. Le uscite didattiche devono, per caratteristiche, prevedere la partecipazione di eventuali alunni con disabilità presenti in classe.
3. In caso di mancato utilizzo del servizio mensa è necessario che il docente referente provveda ad informare la segreteria tramite email (per i plessi di Chieri) la mancata fruizione del pasto con un preavviso di almeno 10 giorni, indicando le classi coinvolte, il numero di alunni e docente per evitare l'addebito del pasto.
4. La vigilanza sugli alunni è esercitata dal personale scolastico incaricato e si svolge in relazione all'età, al grado di autonomia, al contesto e alle specifiche attività previste. Eventuali altri accompagnatori autorizzati operano secondo le indicazioni impartite dal referente e dal personale scolastico. In presenza di condizioni di rischio sopravvenute, il referente, sentito il Dirigente scolastico ove possibile, può modificare o interrompere il programma per ragioni di sicurezza, dandone immediata comunicazione alla scuola.
5. Il Dirigente scolastico può sospendere o revocare l'uscita anche dopo l'autorizzazione, in presenza di sopravvenuti motivi di sicurezza, carenza documentale, allerta sanitaria, condizioni meteo avverse, inadempimenti del vettore o sopravvenute esigenze organizzative.

CAPO IV- SICUREZZA E TRASPORTI

Art. 11 - Vincoli sulla meta

1. La scelta della meta deve tenere conto dell'età degli alunni, dei tempi di percorrenza, della sostenibilità fisica e didattica del programma, dell'accessibilità per tutti i partecipanti, delle condizioni di sicurezza del territorio, delle informazioni ufficiali rese disponibili da Viaggiare Sicuri e dalle autorità sanitarie competenti, nonché dell'eventuale presenza di alert sanitari o epidemiologici. Di norma non si autorizzano mete con quadro di rischio non compatibile con la partecipazione di minori o con le misure organizzative concretamente adottabili dalla scuola.

Art. 12 - Norme specifiche sulla sicurezza nelle uscite

1. Prima della partenza il docente referente predispone una scheda operativa contenente elenco partecipanti, recapiti di emergenza, accompagnatori presenti, punti di raccolta, numeri utili, eventuali terapie salvavita o indicazioni sanitarie strettamente necessarie, modalità di gestione di smarrimento, infortunio o ritardo, riferimenti del vettore e della

struttura ospitante.

2. Ogni gruppo in uscita è tenuto ad avere in dotazione una cassettina del pronto soccorso.
3. Gli alunni in uscita devono essere muniti sempre di un cartellino identificativo contenente i dati essenziali nel rispetto della riservatezza, evitando l'esposizione di dati personali non necessari.
4. Il referente e gli accompagnatori verificano, prima della partenza, la corrispondenza essenziale tra mezzo, documentazione acquisita e condizioni apparentemente visibili di sicurezza; in caso di dubbi o anomalie possono richiedere il controllo della Polizia Stradale e sospendere la partenza fino al superamento delle criticità.
5. Al termine dell'iniziativa è redatta una breve relazione conclusiva con eventuali criticità organizzative, di sicurezza o di comportamento, da trasmettere alla dirigenza e, se del caso, agli organi collegiali competenti.

Art. 13 - Garanzie ditte di autotrasporti

1. Per l'affidamento dei servizi di trasporto e organizzazione dei viaggi di istruzione l'Istituto opera nel rispetto del d.lgs. 36/2023, del regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche e delle note ministeriali vigenti. La procedura di scelta del contraente è determinata in relazione all'importo stimato dell'affidamento, alla natura del servizio e alla soglia applicabile. In sede di selezione dell'operatore l'Istituto valorizza, oltre all'economicità, la qualità e la sicurezza del servizio, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza del mezzo, all'accessibilità, al trasporto di persone con disabilità e ai requisiti professionali dei conducenti. L'operatore economico deve produrre, secondo quanto richiesto dall'Istituto, la documentazione attestante l'abilitazione all'esercizio della professione, l'iscrizione nei registri pertinenti, la regolarità del mezzo e del personale di guida, la copertura assicurativa, la revisione del veicolo, il rispetto della disciplina sui tempi di guida e riposo e ogni ulteriore elemento utile alla verifica dell'idoneità del servizio.
2. La scuola può verificare, nei limiti delle possibilità operative, la regolarità della revisione e della copertura assicurativa attraverso i servizi istituzionali disponibili e può richiedere alla Polizia Stradale controlli preventivi o lungo l'itinerario. In caso di mancanza della documentazione richiesta o di evidenti criticità del mezzo o del conducente, la partenza non è autorizzata.

TITOLO III - MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO

CAPO I - SOVVENZIONI PER GLI ALUNNI INDIGENTI

Art. 14 - Sovvenzioni

1) Il Consiglio di Istituto può deliberare, nell'ambito del programma annuale e delle risorse disponibili, misure di sostegno economico finalizzate a favorire la partecipazione alle uscite didattiche, ai viaggi di istruzione e alle attività integrative.
2) Per richiedere il contributo, le famiglie dovranno fornire il proprio modello ISEE e rientrare nella fascia di reddito compresa tra 0 € e 6000 €. Ogni singola richiesta sarà comunque valutata dallo stesso DS che, nei casi di situazioni più complicate, terrà conto anche delle indicazioni di eventuali assistenti sociali coinvolti.
3) Relativamente ai finanziamenti, compatibilmente con le risorse assegnate, il Consiglio di Istituto, di norma, potrà assegnare rimborsi fino allo 80% della spesa individuale prevista per lo svolgimento dell'attività integrativa programmata. La famiglia dovrà farsi carico della somma simbolica pari al restante 20%.
4) Non possono richiedere la sovvenzione le famiglie che già usufruiscono dei finanziamenti della Regione Piemonte (Voucher).
5) Verranno sovvenzionate le attività con costo uguale o superiore a 15 euro per la scuola dell'infanzia e 25 euro per la scuola primaria e secondaria.

TITOLO IV - PROGETTI INTEGRATIVI CURRICOLARI

CAPO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 15 - Progetti integrativi curricolari

1. I progetti integrativi curricolari devono essere coerenti con il PTOF e contraddistinti da elevata qualità al fine di ampliare e approfondire l'insegnamento ordinario previsto dal Piano di studio. L'utilizzo di esperti esterni pertanto dovrà essere limitato e non sostitutivo delle lezioni che la scuola è tenuta ad impartire.
2. La scuola potrà ricevere preventivamente dagli esperti esterni (associazioni, professionisti, privati), una proposta progettuale che i docenti ritengano proficua per arricchire il piano di studio. Tale progetto o in alternativa la proposta progettuale

effettuata dagli stessi docenti sarà considerata dalla direzione e deliberata in Collegio docenti.

3. Stante la complessità delle procedure negoziali, avranno precedenza i progetti presentati da più classi, purché la proposta delle singole classi sia univoca e non diversificata, al fine di poter redigere l'eventuale avviso di ricerca dell'esperto esterno. Avranno priorità i progetti anche proposti da singole classi in continuità con un progetto avviato.
4. Individuato l'esperto, prima della stesura del contratto, questi ha l'onere di verificare con l'insegnante referente la fattibilità del progetto. Acquisito il finanziamento la direzione provvederà ad assumere l'impegno contrattuale.
5. L'avvio del progetto potrà avvenire solo quando tutta l'attività negoziale sarà terminata. La delibera del Piano delle attività integrative da parte del Collegio docenti e del Consiglio di Istituto non implica l'autorizzazione ad avviare il progetto stesso, pertanto i docenti dovranno accertarsi con la Segreteria se e quando partire.

TITOLO V -DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I -NORME FINALI

Art. 16 – Approvazione, entrata in vigore, abrogazione e modifiche

1. Il Regolamento è approvato dal Consiglio di Istituto con apposita deliberazione ed è pubblicato all'Albo online e sul sito istituzionale della scuola.
2. Esso entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della sua pubblicazione, salvo che la deliberazione di approvazione stabilisca, per motivate esigenze, un termine diverso.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore, il presente Regolamento sostituisce integralmente ogni precedente regolamentazione adottata dall'Istituto sulla medesima materia e con essa incompatibile.
4. Il Regolamento è soggetto a revisione e aggiornamento ogni qualvolta ciò si renda necessario in relazione:
    - all'evoluzione della normativa vigente;
    - alle esigenze educative, didattiche, organizzative e gestionali dell'Istituto;
    - alle modifiche dell'assetto scolastico e dei servizi;
    - agli esiti del monitoraggio sulla sua applicazione;
    - alle deliberazioni degli organi collegiali competenti.

5. Le modifiche e le integrazioni sono approvate dal Consiglio di Istituto, secondo le medesime modalità previste per l'adozione del Regolamento, e acquistano efficacia dopo la loro pubblicazione, nel termine indicato dalla relativa deliberazione.
6. Le disposizioni del presente Regolamento che risultino incompatibili con norme imperative sopravvenute cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni normative, fermo restando il successivo adeguamento formale del testo da parte degli organi competenti.